



## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

*Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione*

# Notiziario sulla giurisprudenza della *Corte di giustizia* *dell'Unione europea* in sede di rinvio pregiudiziale



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

*Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione*

Notiziario sulla giurisprudenza della  
*Corte di giustizia dell'Unione europea*  
in sede di rinvio pregiudiziale

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

*Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione*

*Notiziario sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale*

(Numero 1/2020 a cura di Valeria Piccone, Lucia Tria, Angelina-Maria Perrino, Matilde Brancaccio e Andrea Venegoni)

Roma 2020

## INDICE

(gennaio-aprile 2020)

<i>In evidenza</i> .....	8	<i>intresseorganisation ek. för. (SAMI) contro Fleetmanager Sweden AB e Nordisk Biluthyrning AB</i> .....	16
Parte I - <i>Decisioni</i> .....	11	<b>Marchi</b> .....	16
Area <b>Civile</b> .....	12	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 aprile 2020, C-237/19, <i>Gömböc Kutató, Szolgálató és Kereskedelmi Kft. contro Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala</i> .....	16
<b>Assicurazione</b> .....	12	Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 aprile 2020, C-772/18, <i>Yhtiö A contro B</i> .....	17
Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 27 febbraio 2020, C-25/19, <i>Corporis sp. z o.o. Contro Gefion Insurance A/S</i> .....	12	<b>Marchio dell'Unione europea</b> .....	17
<b>Assicurazione sulla vita</b> .....	12	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2020, C-371/18, <i>Sky plc</i> .....	17
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 aprile 2020, C-20/19, <i>kunsthaus muerz gmbh contro Zürich Versicherungs AG</i> .....	12	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 aprile 2020, C-567/18, <i>Coty Germany GmbH contro Amazon Services Europe Sàrl e a.</i> .....	18
<b>Cittadinanza dell'Unione</b> .....	13	<b>Proprietà intellettuale e industriale</b> ...	19
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 gennaio 2020, C-32/19, <i>AT contro Pensionsversicherungsanstalt</i> .....	13	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 aprile 2020, C-650/17, <i>Royalty Pharma Collection Trust contro Deutsches Patent- und Markenamt</i> .....	19
Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 27 febbraio 2020, C-836/18, <i>Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real contro RH</i> .....	13	<b>Scissioni delle società a responsabilità limitata</b> .....	19
<b>Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale</b> .....	14	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020, C-394/18, <i>I.G.I. Srl contro Maria Grazia Cicenia</i> .....	19
Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 27 febbraio 2020, C-803/18, <i>AAS «Balta» contro UAB «Grifs AG»</i> .....	14	<b>Spazio di libertà, sicurezza e giustizia</b> .....	20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2020, C-215/18, <i>Libuše Králová contro Primera Air Scandinavia A/S</i> .....	15	Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 aprile 2020, C-584/18, <i>D. Z. contro Blue Air - Airline Management Solutions SRL</i> .....	20
<b>Diritto d'autore e diritti connessi</b> .....	16	<b>Trasporti aerei</b> .....	21
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 aprile 2020, C-753/18, <i>Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) e Svenska artisters och musikers</i>			

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 aprile 2020, C-191/19, <i>OI contro Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA</i> 21	Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 aprile 2020, C-370/17, <i>Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) e Vueling Airlines SA contro Vueling Airlines SA e Jean-Luc Poignant</i> ..... 28
<b>Tutela dei consumatori</b> ..... 22	<b>Principio di non discriminazione</b> ..... 29
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 gennaio 2020, C-578/18, <i>Energiavirasto</i> ..... 22	Sentenza della Corte (Settima Sezione), 27 febbraio 2020, cause riunite da C-773/18 a C-775/18, TK (C 773/18), UL (C 774/18), VM (C-775/18) <i>contro Land Sachsen Anhalt</i> ..... 29
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 aprile 2020, C-329/19, <i>Condominio di Milano, via Meda contro Eurothermo SpA</i> .... 22	Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 aprile 2020, C-507/18, <i>NH contro Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford</i> ..... 30
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 aprile 2020, C-765/18, <i>Stadtwerke Neuwied GmbH contro RI</i> ..... 23	<b>Sistemi di sicurezza sociale</b> ..... 31
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 aprile 2020, C-500/18, <i>AU contro Reliantco Investments LTD e Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucuresti</i> ..... 23	Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 marzo 2020, C135-19, <i>Pensionsversicherungsanstalt (Istituto pensionistico, Austria) contro CW</i> ..... 31
<b>Area Lavoro</b> ..... 25	<b>Trasferimento di impresa</b> ..... 31
<b>Contratti di lavoro a tempo determinato</b> ..... 25	Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 27 febbraio 2020, C-298/18, <i>Reiner Grafe, Jürgen Poble contro Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, OSL Bus GmbH</i> ..... 31
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2020 , C-177/18, <i>Almudena Baldonado Martín contro Ayuntamiento de Madrid</i> ..... 25	<b>Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori</b> ..... 32
<b>Libera circolazione dei lavoratori</b> ..... 25	Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 aprile 2020, C-211/19, <i>UO contro Készenléti Rendőrség</i> ..... 32
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 aprile 2020, C-830/18, <i>Landkreis Südliche Weinstraße contro PF e.a.</i> ..... 25	<b>Area Tributaria</b> ..... 33
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 23 aprile 2020, C-710/18, <i>WN contro Land Niedersachsen</i> ..... 26	<b>Accise</b> ..... 33
<b>Previdenza sociale</b> ..... 26	Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020, C-184/19, <i>Hecta Viticol SRL contro Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor e altri</i> ..... 33
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 23 gennaio 2020, C-29/19, <i>ZP contro Bundesagentur für Arbeit</i> ..... 26	<b>Imposta sul valore aggiunto (IVA)</b> ... 33
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 2 aprile 2020, C-802/18, <i>Caisse pour l'avenir des enfants contro FV e GW</i> ..... 27	

Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 marzo 2020, C-94/19, <i>San Domenico Vetraria SpA contro Agenzia delle Entrate</i> ...33	<b>Imposta sulle transazioni finanziarie</b> 39
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2020, C-48/19, <i>X-GmbH contro Finanzamt Z</i> .....34	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 aprile 2020, C-565/18, <i>Société Générale SA contro Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso</i> ..... 39
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020, C-661/18, <i>CTT - Correios de Portugal contro Autoridade Tributária e Aduaneira</i> .....34	<b>Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità</b> ..... 39
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 aprile 2020, C-401/18, <i>Herst s.r.o. contro Odvolací finanční ředitelství</i> .....35	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020, C-513/18, <i>Autoservizi Giordano società cooperativa contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Palermo</i> ..39
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 23 aprile 2020, C-13/18, <i>Sole-Mizo Zrt. e Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága</i> .....36	<b>Unione doganale e tariffa doganale comune</b> ..... 40
<b>Imposta sulle operazioni di borsa concluse o eseguite in uno Stato membro</b> .....37	Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020, C-810/18, <i>DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o. contro Finančné riaditeľstvo SR</i> ..... 40
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 31 gennaio 2020, C-725/18, <i>Anton van Zantbeek VOF contro Ministerraad</i> .....37	<b>Area Penale</b> ..... 41
<b>Imposta sulle società</b> .....37	<b>Cooperazione giudiziaria in materia penale</b> ..... 41
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 27 febbraio 2020, C-405/18, <i>AURES Holdings a.s. contro Odvolací finanční ředitelství</i> .....37	Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 13 febbraio 2020, C-688/18, <i>TX, UW</i> ..... 41
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 aprile 2020, C-458/18, „ <i>GVC Services (Bulgaria)“ EOOD contro Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ - Sofia</i> .....38	Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 marzo 2020, C-717/18, <i>nel procedimento a carico di X</i> ..... 41
<b>Imposta unica sulle scommesse</b> .....38	Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 marzo 2020, C-234/18, <i>Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo (Commissione per la lotta contro la corruzione e la confisca dei beni acquisiti illecitamente, Bulgaria) contro BP e altri</i> ..... 42
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 26 febbraio 2020, C-788/18, <i>Stanleyparma Sas di Cantarelli Pietro &amp; C., Stanleybet Malta Ltd contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna – SOT Parma</i> .....38	<b>Diritto all'informazione nei procedimenti penali</b> ..... 42
	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 12 febbraio 2020, C-704/18, <i>Nikolay Kolev e a.</i> ..... 42
	<b>Estradizione</b> ..... 43

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 2 aprile 2020, C-897/19 PPU, <i>I.N.</i> ....	delle decisioni ..... 53
43	
Parte II - <i>Questioni pendenti</i> .....	45
Area <b>Civile</b> .....	46
<b>Cittadinanza dell'Unione</b> .....	46
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Amtsgericht Heilbronn</i> (Germania) il 14 giugno 2019 – <i>Procedimento penale a carico di ZW</i> (Causa C-454/19) .....	46
<b>Cooperazione giudiziaria in materia civile</b> .....	46
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Oberster Gerichtshof</i> (Austria) il 6 giugno 2019 – <i>Ellmes Property Services Limited / SP</i> (Causa C-433/19) .....	46
<b>Responsabilità civile</b> .....	48
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 19 febbraio 2019 – <i>Presidenza del Consiglio dei Ministri / BV</i> (Causa C-129/19).....	48
Area <b>Lavoro</b> .....	50
<b>Lavoro interinale</b> .....	50
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Brescia (Italia) il 31 ottobre 2018 – <i>JH / KG</i> (Causa C-681/18).....	50
Area <b>Tributaria</b> .....	51
<b>Imposta sul valore aggiunto (IVA)</b> .....	51
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Regno Unito) il 18 marzo 2019 – <i>United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs</i> (Causa C-235/19) .....	52
Indice <i>cronologico</i> .....	53

### *In evidenza*

I. - Tra le principali decisioni rese in ambito **civile** della Corte di giustizia dell'Unione europea, in sede di rinvio pregiudiziale, si segnala:

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2020, C-215/18, *Libuše Králová contro Primera Air Scandinavia A/S*.**

1) Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che un passeggero di un volo ritardato di tre o più ore può proporre un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria ai sensi degli articoli 6 e 7 di tale regolamento nei confronti del vettore aereo operativo, anche se tale passeggero e tale vettore aereo non hanno stipulato tra loro alcun contratto e il volo di cui trattasi fa parte di un viaggio tutto compreso che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso

2) L'articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria, proposto in forza del regolamento n. 261/2004 da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo rientra nella nozione di materia contrattuale, ai sensi di tale disposizione, anche se tra dette parti non è stato concluso alcun contratto e il volo operato da tale vettore aereo era previsto da un contratto di viaggio tutto compreso, inclusivo anche di alloggio, stipulato con un terzo.

3) Gli articoli da 15 a 17 del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati nel senso che un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria proposto da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo, con il quale tale passeggero non ha concluso alcun contratto, non rientra nell'ambito di applicazione dei citati articoli relativi alla competenza speciale in materia di contratti conclusi dai consumatori.

II. - Nell'area **lavoro** si segnalano, in tema di contratti di lavoro a tempo determinato:

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2020, C-177/18, *Almudena Baldonado Martín contro Ayuntamiento de Madrid***

1) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale che non prevede il versamento di alcuna indennità né ai lavoratori a tempo determinato impiegati come funzionari ad interim né ai funzionari che sono impiegati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al momento della cessazione dal servizio, mentre prevede il pagamento di tale indennità agli agenti contrattuali a tempo indeterminato quando il loro contratto di lavoro viene risolto per un motivo oggettivo.

2) Gli articoli 151 e 153 TFUE nonché la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che non prevede il versamento di alcuna indennità ai lavoratori a tempo determinato impiegati come funzionari ad interim alla cessazione dal servizio, mentre viene concessa un'indennità agli agenti contrattuali a tempo determinato alla scadenza del loro contratto di lavoro.



In tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione:

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 aprile 2020, C-507/18, *NH contro Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford***

1) La nozione di «condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro» contenuta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano delle dichiarazioni rese da una persona nel corso di una trasmissione audiovisiva secondo le quali tale persona mai assumerebbe o vorrebbe avvalersi, nella propria impresa, della collaborazione di persone di un determinato orientamento sessuale, e ciò sebbene non fosse in corso o programmata una procedura di selezione di personale, purché il collegamento tra dette dichiarazioni e le condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro in seno a tale impresa non sia ipotetico.

2) La direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale in virtù della quale un'associazione di avvocati, la cui finalità statutaria consista nel difendere in giudizio le persone aventi segnatamente un determinato orientamento sessuale e nel promuovere la cultura e il rispetto dei diritti di tale categoria di persone, sia, in ragione di tale finalità e indipendentemente dall'eventuale scopo di lucro dell'associazione stessa, automaticamente legittimata ad avviare un procedimento giurisdizionale inteso a far rispettare gli obblighi risultanti dalla direttiva summenzionata e, eventualmente, ad ottenere il risarcimento del danno, nel caso in cui si verificano fatti idonei a costituire una discriminazione, ai sensi di detta direttiva, nei confronti della citata categoria di persone e non sia identificabile una persona lesa.

III. - Nell'area **tributaria**, si segnala in team di IVA, su domanda proposta dalla Corte suprema di cassazione:

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 marzo 2020, C-94/19, *San Domenico Vetraria SpA contro Agenzia delle Entrate***

L'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente.

IV. - Nell'area **penale**, si richiama la decisione in tema di estradizione:

**Sentenza della Corte (Grande Sezione), 2 aprile 2020, C-897/19 PPU, *I.N.***

Il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 36 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, e l'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino di uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (EFTA), parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo e con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo di consegna, viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo in forza della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e quando a tale cittadino era stato concesso l'asilo da parte di detto Stato dell'AELS, prima che egli acquisisse la cittadinanza del medesimo Stato, proprio per via del procedimento penale cui è sottoposto nello Stato che ha emesso la

domanda di estradizione, l'autorità competente dello Stato membro richiesto è tenuta a verificare che l'extradizione non pregiudicherà i diritti di cui al succitato articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali; e nell'ambito di tale verifica, la concessione dell'asilo costituisce un elemento particolarmente serio. Prima di contemplare la possibilità di dare esecuzione alla domanda di estradizione, lo Stato membro richiesto è, in ogni caso, tenuto a informare questo stesso Stato dell'AELE e, se del caso, su sua domanda, a consegnargli il cittadino in questione, conformemente alle disposizioni dell'accordo di consegna, purché detto Stato dell'AELE sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire il cittadino in questione per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.

Sulla legittimità del procedimento civile di confisca indipendentemente dall'accertamento di un reato:

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 marzo 2020, C-234/18, *Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo* (Commissione per la lotta contro la corruzione e la confisca dei beni acquisiti illecitamente, Bulgaria) contro BP e altri.**

La decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa di uno Stato membro che prevede che la confisca di beni acquisiti illecitamente sia disposta da un giudice nazionale al termine di un procedimento che non è subordinato alla constatazione di un reato né, a fortiori, alla condanna dei presunti autori di tale reato.

# Parte I - *Decisioni*

## Area Civile

### Assicurazione

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 27 febbraio 2020, C-25/19, *Corporis sp. z o.o. Contro Gefion Insurance A/S*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal *Sąd Okręgowy w Poznaniu* (Tribunale regionale di Poznań, Polonia)

**Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/138/CE – Rappresentanza di un'impresa di assicurazione non vita – Rappresentante domiciliato nel territorio nazionale – Notificazione o comunicazione degli atti – Ricezione dell'atto introduttivo di un giudizio – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Non applicabilità**

L'articolo 152, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), letto in combinato disposto con l'articolo 151 della medesima direttiva e con il considerando 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la designazione, da parte di un'impresa di assicurazione non vita, di un rappresentante nello Stato membro ospitante include altresì la legittimazione di tale rappresentante a ricevere l'atto introduttivo di un giudizio in materia di risarcimento per un incidente stradale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=223850&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=100100#ctx1>

\*\*\*

### Assicurazione sulla vita

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 aprile 2020, C-20/19, *kunsthaus muerz gmbh contro Zürich Versicherungs AG*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberlandesgericht Wien* (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria)

**Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Assicurazione sulla vita – Direttiva 2002/83/CE – Articoli 35 e 36 – Diritto e termine di rinuncia – Informazione scorretta riguardante le modalità d'esercizio del diritto di rinuncia – Condizioni formali della dichiarazione di rinuncia – Scadenza del diritto di rinuncia – Rilevanza della qualità di “consumatore” del contraente**

Gli articoli 35 e 36 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita, devono essere interpretati nel senso che essi sono applicabili anche a un contraente che non ha la qualità di consumatore, e che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale il termine per l'esercizio del diritto di rinuncia agli effetti di un contratto di assicurazione sulla vita inizia a decorrere dalla data in cui tale contratto è stato concluso, anche qualora

l'informazione riguardante le modalità di esercizio di tale diritto di rinuncia trasmessa dall'impresa di assicurazioni al contraente indichi requisiti di forma in realtà non richiesti dal diritto nazionale applicabile a detto contratto, purché tale indicazione non privi detto contraente della facoltà di esercitare detto diritto sostanzialmente alle stesse condizioni che sarebbero valse qualora l'informazione fosse stata esatta. Spetta al giudice del rinvio esaminare, in base ad una valutazione globale che tenga conto in particolare del contesto normativo nazionale e dei fatti del procedimento principale, compresa l'eventuale qualità di consumatore del contraente, se l'errore contenuto nell'informazione trasmessa al contraente privasse quest'ultimo di una tale facoltà.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=224889&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1076948#ctx1>

\*\*\*

### Cittadinanza dell'Unione

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 gennaio 2020, C-32/19, *AT contro Pensionsversicherungsanstalt*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberster Gerichtshof* (Corte suprema, Austria)

**Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell'Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 17, paragrafo 1, lettera a) – Diritto di soggiorno permanente – Acquisizione prima del decorso di un periodo ininterrotto di cinque anni di soggiorno – Lavoratore che, al momento in cui cessa la propria attività, ha raggiunto l'età per far valere i suoi diritti a una pensione di vecchiaia»**

L'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell'ottenimento di un diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante prima del decorso di un periodo ininterrotto di cinque anni di soggiorno, le condizioni relative al fatto di avervi svolto la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e di avervi soggiornato in via continuativa per oltre tre anni si applicano a un lavoratore che, al momento in cui cessa la sua attività, ha raggiunto l'età prevista dalla legislazione di tale Stato membro per far valere i suoi diritti a una pensione di vecchiaia.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale%2B&docid=222501&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=661350#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 27 febbraio 2020, C-836/18, *Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real contro RH*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal *Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha* (Corte superiore di giustizia di Castiglia-La Mancia, Spagna)

**Rinvio pregiudiziale – Articolo 20 TFUE – Cittadinanza dell'Unione europea – Cittadino dell'Unione che non ha mai esercitato la propria libertà di circolazione – Domanda di permesso di soggiorno temporaneo del coniuge, cittadino di un paese terzo – Rigetto – Obbligo di far fronte alle esigenze del coniuge – Mancanza di risorse sufficienti del cittadino dell'Unione – Obbligo di convivenza dei coniugi – Normativa e prassi nazionali – Godimento effettivo del**

## contenuto essenziale dei diritti conferiti ai cittadini dell'Unione – Privazione

1) L'articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro respinga una Domanda di ricongiungimento familiare introdotta dal cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino dell'Unione europea che possiede la cittadinanza di detto Stato membro e che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione, in base all'unico rilievo secondo cui detto cittadino dell'Unione non dispone, per se stesso e per il coniuge, di risorse sufficienti per non divenire un onere per il sistema nazionale di previdenza sociale, senza che si sia esaminato se sussiste, tra detto cittadino dell'Unione e il coniuge, un rapporto di dipendenza di natura tale che, in caso di diniego della concessione di un diritto di soggiorno derivato a quest'ultimo, lo stesso cittadino dell'Unione sarebbe costretto a lasciare il territorio dell'Unione europea complessivamente considerato e sarebbe in tal modo privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal suo status.

2) L'articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che non sussiste un rapporto di dipendenza, tale da giustificare la concessione di un diritto di soggiorno derivato ai sensi di detto articolo, per la sola ragione che il cittadino di uno Stato membro, di maggiore età e che non abbia mai esercitato la propria libertà di circolazione, e il coniuge, di maggiore età e cittadino di un paese terzo, sono tenuti alla convivenza, in forza degli obblighi derivanti dal matrimonio secondo il diritto dello Stato membro di provenienza del cittadino dell'Unione europea.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=223844&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=100100#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Priit Pikamäe, presentate il 21 novembre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=220813&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=100100#ctx1>

\*\*\*

## Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 27 febbraio 2020, C-803/18, *AAS «Balta» contro UAB «Grijs AG»*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal *Lietuvos Aukščiausioji Teisma* (Corte suprema, Lituania)

### Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 15, punto 5, e articolo 16, punto 5 – Assicurazione di “grandi rischi” – Clausola attributiva di competenza stipulata tra il contraente dell'assicurazione e l'assicuratore – Opponibilità di tale clausola all'assicurato

L'articolo 15, punto 5, e l'articolo 16, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che la clausola attributiva di competenza prevista in un contratto di assicurazione che copre un «grande rischio», ai sensi di quest'ultima disposizione, stipulato tra il contraente dell'assicurazione e l'assicuratore, non è opponibile alla persona assicurata dal contratto medesimo, che non sia un professionista del settore delle assicurazioni, non abbia sottoscritto questa clausola e sia domiciliata in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del contraente dell'assicurazione e dell'assicuratore.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=223851&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=100100#ctx1>

[g=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=100100#ctx1](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020J0010)

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2020, C-215/18, *Libuše Králová contro Primera Air Scandinavia A/S*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Obvodní soud pro Prahu 8* (Tribunale del distretto di Praga 8, Repubblica ceca).

**Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 1 – Competenza in materia contrattuale – Articoli da 15 a 17 – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articoli 6 e 7 – Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato di un volo – Contratto di trasporto che prevede prestazioni combinate di trasporto e di alloggio concluso fra il passeggero e un'agenzia di viaggi – Ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria diretto contro il vettore aereo che non è parte di tale contratto – Direttiva 90/314/CEE – Viaggio “tutto compreso”**

1) Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che un passeggero di un volo ritardato di tre o più ore può proporre un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria ai sensi degli articoli 6 e 7 di tale regolamento nei confronti del vettore aereo operativo, anche se tale passeggero e tale vettore aereo non hanno stipulato tra loro alcun contratto e il volo di cui trattasi fa parte di un viaggio tutto compreso che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13

giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso

2) L'articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria, proposto in forza del regolamento n. 261/2004 da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo rientra nella nozione di materia contrattuale, ai sensi di tale disposizione, anche se tra dette parti non è stato concluso alcun contratto e il volo operato da tale vettore aereo era previsto da un contratto di viaggio tutto compreso, inclusivo anche di alloggio, stipulato con un terzo.

3) Gli articoli da 15 a 17 del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati nel senso che un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria proposto da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo, con il quale tale passeggero non ha concluso alcun contratto, non rientra nell'ambito di applicazione dei citati articoli relativi alla competenza speciale in materia di contratti conclusi dai consumatori.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224725&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=508329>

Conclusioni dell'avvocato generale H. Saugmandsgaard Øe presentate il 7 novembre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220365&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=508329>

\*\*\*

## Diritto d'autore e diritti connessi

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 aprile 2020, C-753/18, *Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikebyrå u.p.a. (Stim) e Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI) contro Fleetmanager Sweden AB e Nordisk Biluthyrning AB*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Högsta domstolen* (Corte suprema, Svezia)

**Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Impresa di noleggio di autovetture equipaggiate di serie con apparecchi radio**

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale devono essere interpretati nel senso che il noleggio di autoveicoli equipaggiati con impianti radio non costituisce una comunicazione al pubblico, ai sensi delle disposizioni medesime.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=224895&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1076948#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 15 gennaio 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=222261&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1076948#ctx1>

\*\*\*

## Marchi

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 aprile 2020, C-237/19, *Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. contro Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Kúria* (Corte suprema, Ungheria)

**Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità – Marchio tridimensionale – Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii) e iii) – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Segno costituito dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto – Presa in considerazione della percezione del pubblico di riferimento**

1) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che, per determinare se un segno è esclusivamente costituito dalla forma del prodotto necessaria ai fini del conseguimento di un risultato tecnico, non ci si deve limitare all'esame della rappresentazione grafica di detto segno. Elementi di informazione, diversi da questa sola rappresentazione grafica, come la percezione del pubblico di riferimento, possono essere utilizzati per identificare le caratteristiche essenziali del segno in causa. Per contro, sebbene elementi di informazione che non risultano dalla rappresentazione grafica del segno possano essere presi in considerazione per determinare se tali caratteristiche soddisfano una funzione tecnica del prodotto in questione, detti elementi di informazione devono provenire da fonti obiettive e affidabili e non possono includere la percezione del pubblico di riferimento.



2) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che la percezione o la conoscenza del pubblico di riferimento relativa al prodotto graficamente presentato da un segno che consiste esclusivamente nella forma del prodotto può essere presa in considerazione al fine di identificare una caratteristica essenziale di detta forma. L'impedimento alla registrazione contenuto in tale disposizione può trovare applicazione se risulta da elementi oggettivi e affidabili che la scelta dei consumatori di acquistare il prodotto in questione è in larga misura determinata da questa caratteristica.

3) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che l'impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione non deve essere sistematicamente applicato a un segno, costituito esclusivamente dalla forma del prodotto, quando questo segno è oggetto di tutela in applicazione del diritto dei disegni o modelli o quando il segno è costituito esclusivamente dalla forma di un articolo decorativo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=225524&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1076948#ctx1>

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 aprile 2020, C-772/18, *Yhtiö A contro B*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Korkein oikeus* (Corte suprema, Finlandia)

**Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 5, paragrafo 1 – Articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c) – Contraffazione – Nozione di “usare nel commercio” – Prodotto immesso in libera pratica – Importazione – Stoccaggio – Detenzione di prodotti ai fini**

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c), di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che, allorché un soggetto che non esercita un'attività commerciale a titolo professionale riceve, immette in libera pratica in uno Stato membro e conserva prodotti manifestamente non destinati all'uso privato, che sono stati spediti al suo indirizzo da un paese terzo e sui quali, senza il consenso del titolare, è apposto un marchio, si deve ritenere che tale soggetto usi il marchio nel commercio, ai sensi della prima di tali disposizioni.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=225985&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1076948#ctx1>

\*\*\*

### **Marchio dell'Unione europea**

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2020, C-371/18, *Sky plc*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division* [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione della *Chancery*, Regno Unito]

**Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Articoli 7 e 51 – Direttiva 89/104/CEE – Articoli 3 e 13 – Individuazione dei prodotti o servizi oggetto di registrazione – Inosservanza dei requisiti di chiarezza e di precisione – Malafede del richiedente – Mancanza di intenzione di utilizzare il marchio per i prodotti o servizi oggetto di registrazione – Nullità totale o parziale del marchio – Normativa nazionale che obbliga il richiedente a dichiarare di avere intenzione di utilizzare il marchio richiesto**

1) Gli articoli 7 e 51 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché l'articolo 3 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, devono essere interpretati nel senso che un marchio comunitario o un marchio nazionale non può essere dichiarato totalmente o parzialmente nullo in quanto i termini utilizzati per designare i prodotti e i servizi, per i quali tale marchio è stato registrato, mancano di chiarezza e precisione.

2) L'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e l'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della prima direttiva 89/104/CEE, devono essere interpretati nel senso che una Domanda di marchio senza alcuna intenzione di utilizzarlo per i prodotti e servizi oggetto della registrazione costituisce un atto di malafede, a norma di tali disposizioni, se il richiedente tale marchio aveva l'intenzione o di pregiudicare gli interessi di terzi in modo non conforme alla correttezza professionale o di ottenere, senza neppure mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio. Qualora la mancanza di intenzione di utilizzare il marchio conformemente alle funzioni essenziali di un marchio riguardi soltanto taluni prodotti o servizi oggetto della Domanda di marchio, tale Domanda costituisce un atto di malafede solo nella parte in cui riguarda i suddetti prodotti o servizi.

3) La prima direttiva 89/104/CEE deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una disposizione di diritto nazionale, ai sensi della quale il soggetto che richiede un marchio deve dichiarare che quest'ultimo è utilizzato per i prodotti e servizi oggetto della Domanda di registrazione o che egli ha, in buona fede, intenzione di utilizzarlo a tal fine, purché la violazione di un siffatto obbligo non costituisca, in quanto tale, un motivo di nullità di un marchio già registrato.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=222824&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=663203#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 aprile 2020, C-567/18, *Coty Germany GmbH contro Amazon Services Europe Sàrl e a.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesgerichtshof* (Corte federale di giustizia, Germania)

**Rinvio pregiudiziale – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 9 – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 9 – Diritti conferiti dal marchio – Uso – Stoccaggio di prodotti al fine di offrirli o di immetterli in commercio – Magazzinaggio in vista della spedizione di prodotti, venduti su un sito per il commercio on-line, che violano un diritto di marchio**

L'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell'Unione europea], e l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che una persona che conservi per conto di un terzo prodotti che violano un diritto di marchio, senza essere a conoscenza di tale violazione, si deve ritenere che non stocchi tali prodotti ai fini della loro offerta o della loro immissione in commercio ai sensi delle succitate disposizioni, qualora non persegua essa stessa dette finalità.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=224883&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1089804#ctx1>

Conclusioni dell'avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona presentate il 28 novembre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=221117&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1089804#ctx1>

\*\*\*

### Proprietà intellettuale e industriale

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 aprile 2020, C-650/17, *Royalty Pharma Collection Trust contro Deutsches Patent- und Markenamt*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundespatentgericht* (Tribunale federale dei brevetti, Germania)

**Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Regolamento (CE) n. 469/2009 – Certificato protettivo complementare per i medicinali – Presupposti per il conseguimento – Articolo 3, lettera a) – Nozione di “prodotto protetto da un brevetto di base in vigore” – Criteri di valutazione**

1) L'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev'essere interpretato nel senso che un prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore, ai sensi di tale disposizione, quando risponde a una definizione funzionale generale impiegata da una delle rivendicazioni del brevetto di base e rientra necessariamente nell'invenzione oggetto di tale brevetto, senza tuttavia essere individuato in quanto forma concreta di realizzazione del metodo protetto da tale brevetto, purché esso sia specificamente identificabile, alla luce di tutti gli elementi divulgati dal medesimo brevetto, da parte di un esperto del ramo, sulla base delle sue conoscenze generali nel settore considerato alla data di deposito o di priorità del brevetto di base e dello stato dell'arte a tale medesima data.

2) L'articolo 3, lettera a), del regolamento n. 469/2009 dev'essere interpretato nel senso che

un prodotto non è protetto da un brevetto di base in vigore, ai sensi di tale disposizione, quando, pur rientrando nella definizione funzionale fornita nelle rivendicazioni di tale brevetto, esso è stato sviluppato successivamente alla data di deposito della Domanda del brevetto di base, in virtù di un'attività inventiva autonoma.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=225984&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1093351#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Hogan presentate l'11 settembre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=217637&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1093351#ctx1>

\*\*\*

### Scissioni delle società a responsabilità limitata

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020, C-394/18, *I.G.I. Srl contro Maria Grazia Ciconia*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Napoli

**Rinvio pregiudiziale – Direttiva 82/891/CEE – Articoli 12 e 19 – Scissioni delle società a responsabilità limitata – Tutela degli interessi dei creditori della società scissa – Nullità della scissione – Azione pauliana**

1) L'articolo 12 della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni, come modificata dalla direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, in combinato disposto con gli articoli 21 e 22 della stessa direttiva 82/891, deve essere

interpretato nel senso che esso non osta a che, dopo la realizzazione di una scissione, i creditori della società scissa, i cui diritti siano anteriori a tale scissione e che non abbiano fatto uso degli strumenti di tutela dei creditori previsti dalla normativa nazionale in applicazione di detto articolo 12, possano intentare un'azione pauliana al fine di far dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla società di nuova costituzione.

2) L'articolo 19 della direttiva 82/891, come modificata dalla direttiva 2007/63, in combinato disposto con gli articoli 21 e 22 della stessa direttiva 82/891, il quale prevede il regime delle nullità della scissione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all'introduzione, dopo la realizzazione di una scissione, da parte di creditori della società scissa, di un'azione pauliana che non intacchi la validità della scissione, ma soltanto consenta di rendere quest'ultima inopponibile a tali creditori.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=222890&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=663203#ctx1>

\*\*\*

### **Spazio di libertà, sicurezza e giustizia**

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 aprile 2020, C-584/18, *D. Z. contro Blue Air - Airline Management Solutions SRL*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Eparchiako Dikastirio Larnakas (Tribunale distrettuale di Larnaca, Cipro)

**Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Decisione n. 565/2014/UE – Regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne – Cittadino di un paese terzo in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato**

**membro – Articolo 3 – Riconoscimento, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania, di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale – Invocabilità di una decisione nei confronti di uno Stato – Efficacia diretta – Riconoscimento di un ente di diritto privato come emanazione dello Stato – Presupposti – Regolamento (CE) n. 562/2006 – Codice frontiere Schengen – Articolo 13 – Rifiuto di autorizzare l'ingresso nel territorio di uno Stato membro – Obbligo di motivazione – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri aerei in caso di negato imbarco – Articolo 2, lettera j) – Negato imbarco per asserita inadeguatezza dei documenti di viaggio – Articolo 15 – Obblighi a carico dei vettori aerei nei confronti dei passeggeri – Inammissibilità delle deroghe previste dal contratto di trasporto o da altri documenti**

1) L'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE, deve essere interpretato nel senso che esso produce direttamente effetti e fa sorgere, in capo ai cittadini di paesi terzi, diritti che essi possono far valere nei confronti dello Stato membro di destinazione, in particolare il diritto a che non venga richiesto un visto ai fini del loro ingresso nel territorio di tale Stato membro nel caso in cui detti cittadini siano in possesso di un visto d'ingresso o di un permesso di soggiorno incluso nell'elenco dei documenti che beneficiano di un riconoscimento che detto Stato si è impegnato ad applicare conformemente alla decisione summenzionata.

2) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che, qualora un vettore aereo nell'aeroporto dello Stato membro di partenza, direttamente o mediante i suoi rappresentanti e i suoi incaricati autorizzati, neghi l'imbarco a un passeggero invocando il rifiuto, opposto dalle autorità dello Stato membro di destinazione, di autorizzare il suo ingresso in detto Stato, non si può ritenere che il vettore aereo operi come emanazione dello Stato di cui trattasi, cosicché il passeggero danneggiato non ha diritto di far valere, nei confronti di detto vettore aereo, la decisione n. 565/2014 dinanzi a un giudice dello Stato membro di partenza, al fine di ottenere un risarcimento per la violazione del suo diritto di ingresso nel territorio dello Stato membro di destinazione senza essere in possesso di un visto rilasciato da quest'ultimo.

3) Il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un vettore aereo neghi l'imbarco al cittadino di un paese terzo sulla base del rifiuto delle autorità dello Stato membro di destinazione di autorizzare l'ingresso di quest'ultimo nel territorio di detto Stato membro, senza che tale rifiuto sia stato oggetto di un provvedimento motivato per iscritto, precedentemente notificato a tale cittadino.

4) Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, in particolare l'articolo 2, lettera j), deve essere interpretato nel senso che, qualora un vettore aereo neghi l'imbarco a un passeggero in ragione del fatto che quest'ultimo avrebbe presentato documenti di viaggio inadeguati, un

siffatto diniego non priva, di per sé, tale passeggero della protezione prevista dal suddetto regolamento. In caso di contestazione da parte del passeggero, spetta infatti al giudice competente valutare, tenendo conto delle circostanze del caso concreto, se sussistano o meno ragionevoli motivi per tale diniego ai sensi di detta disposizione.

5) Il regolamento n. 261/2004, in particolare l'articolo 15, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una clausola, applicabile ai passeggeri e contenuta nelle condizioni generali di esercizio o fornitura di servizi di un vettore aereo, previamente pubblicate, la quale escluda o limiti la responsabilità di quest'ultimo nel caso di negato imbarco di un passeggero per l'asserita inadeguatezza dei suoi documenti di viaggio, privando così tale passeggero del suo eventuale diritto a compensazione pecuniaria.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=225997&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1089804#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Giovanni Pitruzzella presentate il 21 novembre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=220815&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1089804#ctx1>

\*\*\*

### **Trasporti aerei**

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 aprile 2020, C-191/19, *OI contro Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Landgericht Frankfurt am Main* (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania)

**Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Compensazione per i passeggeri aerei in caso di negato imbarco – Negato imbarco – Cancellazione – Volo con coincidenza – Modifica della prenotazione per uno dei voli costituenti il trasporto aereo contro la volontà del passeggero – Arrivo del passeggero senza ritardo alla sua destinazione finale**

Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e in particolare il suo articolo 7, deve essere interpretato nel senso che una compensazione pecuniaria non è dovuta a un passeggero che dispone di un'unica prenotazione per un volo con coincidenza quando la sua prenotazione è stata modificata contro la sua volontà, con la conseguenza, da un lato, di non essersi imbarcato sul primo volo che compone il suo trasporto prenotato, nonostante tale volo sia stato effettuato e, dall'altro, che gli è stato assegnato un posto su un volo successivo che gli ha consentito di imbarcarsi sul secondo volo che compone il suo trasporto prenotato e raggiungere in tal modo la sua destinazione finale all'ora di arrivo inizialmente prevista.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=225988&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1076948#ctx1>

\*\*\*

### **Tutela dei consumatori**

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 gennaio 2020, C-578/18, *Energivirasto*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Korkein hallinto-oikeus* (Corte amministrativa suprema, Finlandia)

**Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell'energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3 – Tutela dei consumatori – Articolo 37 – Compiti e competenze dell'autorità di regolamentazione – Risoluzione extragiudiziale delle controversie – Nozione di «parte» – Diritto di proporre ricorso avverso la decisione dell'autorità di regolamentazione – Reclamo presentato da un cliente civile contro un'impresa di gestione di un sistema di distribuzione di energia elettrica)**

L'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, deve essere interpretato nel senso che non impone agli Stati membri di conferire all'autorità di regolamentazione la competenza a dirimere le controversie tra i clienti civili e i gestori di sistemi e di riconoscere, di conseguenza, al cliente civile il quale ha presentato un reclamo all'autorità di regolamentazione contro un gestore di sistemi la qualifica di «parte», ai sensi della citata disposizione, e il diritto di proporre ricorso avverso la decisione adottata dalla medesima autorità in seguito a detto reclamo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222588&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6623125>

Conclusioni dell'Avvocato generale Evgeni Tanchev presentate il 24 ottobre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219468&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6623125>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 aprile 2020, C-329/19, *Condominio di Milano, via Meda contro Eurothermo SpA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano

**Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 1, paragrafo 1 – Articolo 2, lettera b) – Nozione di “consumatore” – Condominio**

L'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=224881&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1076948#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 aprile 2020, C-765/18, *Stadtwerke Neuwied GmbH contro RI*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Landgericht Koblenz* (Tribunale del Land, Coblenza, Germania)

**Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/55/CE – Norme comuni per il mercato interno del gas naturale – Tutela dei consumatori – Articolo 3, paragrafo 3 ed allegato A, lettera b) – Trasparenza delle condizioni contrattuali – Obbligo di informare il consumatore in tempo utile e direttamente degli aumenti delle tariffe**

L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

e che abroga la direttiva 98/30/CE, in combinato disposto con l'allegato A, lettere b) e c), di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che, qualora un fornitore di gas di ultima istanza effettui modifiche tariffarie, senza comunicarle personalmente ai clienti, al solo scopo di trasferire l'aumento del costo di acquisto del gas naturale e senza perseguire un profitto, il rispetto, da parte di tale fornitore, degli obblighi di trasparenza e di informazione previsti da tali disposizioni non costituisce una condizione di validità di dette modifiche tariffarie, purché i clienti possano recedere in ogni momento dal contratto e dispongano di mezzi di ricorso appropriati per ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa della mancata comunicazione personale delle modifiche.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=224891&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1076948#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 aprile 2020, C-500/18, *AU contro Reliantco Investments LTD e Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala București*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Cluj (Tribunale specializzato di Cluj, Romania)

**Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39/CE – Nozioni di “cliente al dettaglio” e di “consumatore” – Presupposti per invocare la qualità di consumatore – Determinazione della competenza a conoscere della domanda**

1) L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica la quale, in forza

di un contratto come un contratto finanziario differenziale concluso con una società finanziaria, effettua operazioni finanziarie tramite tale società, può essere qualificata come «consumatore», ai sensi di detta disposizione, qualora la conclusione di tale contratto non rientri nell'ambito dell'attività professionale di tale persona, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Ai fini di tale qualificazione, da un lato, fattori quali il fatto che detta persona abbia compiuto un numero elevato di operazioni in un lasso di tempo relativamente breve o che abbia investito ingenti somme in tali operazioni sono, in quanto tali, in linea di principio irrilevanti e, dall'altro, il fatto che la medesima persona sia un «cliente al dettaglio», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che

abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, è, in quanto tale, in linea di principio irrilevante.

2) Il regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del giudice competente, un'azione di responsabilità civile per fatto illecito proposta da un consumatore rientra nell'ambito di applicazione del capo II, sezione 4, di tale regolamento qualora essa sia inescindibilmente connessa a un contratto effettivamente concluso tra quest'ultimo e il professionista, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=224886&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1089804#ctx1>



## Area Lavoro

### Contratti di lavoro a tempo determinato

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2020, C-177/18, *Almudena Baldonado Martín contro Ayuntamiento de Madrid*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 14 de Madrid* (Tribunale amministrativo n. 14 di Madrid, Spagna)

**Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Clausola 5 – Misure dirette ad evitare gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato – Indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro – Articoli 151 e 153 TFUE – Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Applicabilità – Differenza di trattamento basata sulla natura pubblica o privata, ai sensi del diritto nazionale, del regime che disciplina il rapporto di lavoro**

1) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale che non prevede il versamento di alcuna indennità né ai lavoratori a tempo determinato impiegati come funzionari ad interim né ai funzionari che sono impiegati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al momento della cessazione dal servizio, mentre prevede il pagamento di tale indennità agli agenti contrattuali a tempo indeterminato quando il

loro contratto di lavoro viene risolto per un motivo oggettivo.

2) Gli articoli 151 e 153 TFUE nonché la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che non prevede il versamento di alcuna indennità ai lavoratori a tempo determinato impiegati come funzionari ad interim alla cessazione dal servizio, mentre viene concessa un'indennità agli agenti contrattuali a tempo determinato alla scadenza del loro contratto di lavoro.

Sentenza:

[http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=222503&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=663203#ctx\\_1](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=222503&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=663203#ctx_1)

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 17 ottobre 2019:

[http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=219262&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=663203#ctx\\_1](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=219262&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=663203#ctx_1)

\*\*\*

### Libera circolazione dei lavoratori

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 aprile 2020, C-830/18, *Landkreis Südliche Weinstraße contro PF e.a.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz* (Tribunale amministrativo superiore della Renania-Palatinato, Germania)

**Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Figli di lavoratori frontalieri – Vantaggi sociali – Sistema di rimborso delle spese di trasporto scolastico – Requisito della residenza in un Land – Esclusione dei figli che frequentano la scuola in tale Land e risiedono in uno Stato membro diverso da quello dell'istituto scolastico frequentato – Esclusione dei cittadini nazionali residenti negli altri Länder**

1) L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che subordina la presa in carico del trasporto scolastico da parte di un Land al requisito della residenza nel territorio di tale Land costituisce una discriminazione indiretta, in quanto, per sua stessa natura, può incidere maggiormente sui lavoratori frontalieri che su quelli nazionali.

2) L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 deve essere interpretato nel senso che le difficoltà pratiche connesse all'efficace organizzazione del trasporto scolastico all'interno di un Land non costituiscono un motivo imperativo di interesse generale che può giustificare una misura nazionale qualificata come discriminazione indiretta.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=224885&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1076948#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 23 aprile 2020, C-710/18, *WN contro Land Niedersachsen*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesarbeitsgericht* (Corte federale del lavoro, Germania)

**Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45,**

**paragrafo 1, TFUE – Retribuzione – Inquadramento nei livelli di un sistema retributivo – Sistema retributivo che collega il beneficio di una retribuzione più elevata all'anzianità maturata presso il medesimo datore di lavoro – Limitata presa in considerazione dei precedenti periodi di attività pertinente maturati presso un datore di lavoro situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine**

L'articolo 45, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, ai fini della determinazione dell'importo della retribuzione di un lavoratore in qualità di docente scolastico presso un ente territoriale, prende in considerazione solo fino a un periodo complessivo massimo di tre anni i precedenti periodi di attività svolti da detto lavoratore presso un datore di lavoro diverso da tale ente, situato in un altro Stato membro, qualora l'attività in questione sia equivalente a quella che tale lavoratore è tenuto a svolgere nell'ambito della suddetta funzione di docente scolastico.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=225528&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1076948#ctx1>

\*\*\*

### **Previdenza sociale**

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 23 gennaio 2020, C-29/19, *ZP contro Bundesagentur für Arbeit*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundessozialgericht* (Corte federale del contenzioso sociale, Germania)

**Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Prestazioni di disoccupazione – Calcolo – Mancata considerazione dell'ultima retribuzione percepita nello Stato membro di residenza – Periodo di riferimento troppo breve – Retribuzione**

**percepita dopo la cessazione del rapporto di lavoro – Persona che ha precedentemente esercitato un’attività subordinata in Svizzera**

1) L’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che, pur prevedendo che il calcolo delle prestazioni di disoccupazione sia basato sull’importo della retribuzione precedente, non consente – quando il periodo in cui l’interessato ha percepito la retribuzione versata per l’ultima attività lavorativa subordinata che ha esercitato in base a tale legislazione non raggiunge il periodo di riferimento previsto dalla suddetta legislazione per la determinazione della retribuzione che serve come base per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione –, di tenere conto della retribuzione percepita dall’interessato per tale attività.

2) L’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che osta a una legislazione di uno Stato membro che, pur prevedendo che il calcolo delle prestazioni di disoccupazione sia basato sull’importo della retribuzione precedente, non consente – quando la retribuzione percepita dall’interessato per l’ultima attività lavorativa subordinata che ha esercitato in base a tale legislazione è stata liquidata e versata solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro –, di tenere conto della retribuzione percepita dall’interessato per tale attività.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=222587&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=663203#ctx1>

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 2 aprile 2020, C-802/18, *Caisse pour l’avenir des enfants contro FV e GW*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Conseil supérieur de la Sécurité sociale* (Consiglio superiore per la previdenza sociale, Lussemburgo)

**Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 1, lettera i) – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 2, punto 2 – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Assegno familiare – Nozione di “familiari” – Esclusione del figlio del coniuge di lavoratori non residenti – Differenza di trattamento rispetto al figlio del coniuge di lavoratori residenti – Giustificazione**

1) L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che un assegno familiare connesso all’esercizio, da parte di un lavoratore frontaliere, di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro costituisce un vantaggio sociale, ai sensi di dette disposizioni.

2) L’articolo 1, lettera i), e l’articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, letti in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e con l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni di uno Stato membro in forza delle quali i

lavoratori frontalieri possono percepire un assegno familiare connesso all'esercizio, da parte loro, di un'attività di lavoro dipendente in uno Stato membro solo per i propri figli, e non per i figli del coniuge con i quali non hanno un legame di filiazione pur occupandosi del loro mantenimento, mentre tutti i minori residenti in detto Stato membro hanno diritto al percepimento di tale allocazione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=224888&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1076948#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 aprile 2020, C-370/17, *Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) e Vueling Airlines SA contro Vueling Airlines SA e Jean-Luc Poignant*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal *Tribunal de grande instance de Bobigny* (Tribunale di primo grado di Bobigny, Francia)

**Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Legislazione applicabile – Articolo 14, punto 1, lettera a) – Lavoratori distaccati – Articolo 14, punto 2, lettera a), i) – Persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri e dipendente da una succursale o da una rappresentanza permanente dell'impresa nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede – Regolamento (CEE) n. 574/72 – Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 12 bis, paragrafo 1 bis – Certificato E 101 – Effetto vincolante – Certificato ottenuto o fatto valere in modo fraudolento – Competenza del giudice dello Stato membro ospitante ad accertare la frode e a disapplicare il certificato – Articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 – Cooperazione tra istituzioni competenti – Autorità di cosa giudicata penale in sede civile – Primato del diritto dell'Unione**

1) L'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che i giudici di uno Stato membro, aditi nell'ambito di un procedimento giudiziario avviato nei confronti di un datore di lavoro per fatti idonei a rivelare un ottenimento o un utilizzo fraudolento di certificati E 101 rilasciati, ai sensi dell'articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, nei confronti di lavoratori che esercitano la propria attività in detto Stato membro, possono accertare l'esistenza di una frode e, di conseguenza, disapplicare detti certificati solo dopo essersi assicurati:

– da un lato, che la procedura prevista all'articolo 84 bis, paragrafo 3, di tale regolamento sia stata avviata prontamente e che l'istituzione competente dello Stato membro emittente sia stata posta in grado di riesaminare la fondatezza del rilascio di detti certificati alla luce degli elementi concreti, presentati dall'istituzione competente dello Stato membro ospitante, che facciano ritenere che gli stessi certificati siano stati ottenuti o fatti valere in modo fraudolento, e

– dall'altro lato, che l'istituzione competente dello Stato membro emittente si è astenuta dal procedere a tale riesame e dal prendere posizione, entro un termine ragionevole, su

detti elementi, se del caso, annullando o ritirando i certificati di cui trattasi.

2) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 574/42, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 647/2005, e il principio del primato del diritto dell'Unione devono essere interpretati nel senso che essi ostano, nel caso in cui un datore di lavoro sia stato oggetto, nello Stato membro ospitante, di una condanna penale fondata su un accertamento definitivo di frode operato in violazione di tale diritto, a che un giudice civile di tale Stato membro, vincolato dal principio di diritto nazionale dell'autorità di cosa giudicata penale in sede civile, ponga a carico di detto datore di lavoro, per il solo fatto di tale condanna penale, il pagamento dei danni destinati a risarcire i lavoratori o un ente previdenziale del medesimo Stato membro vittime di detta frode.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=224892&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1093351#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate l'11 luglio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=216089&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1093351#ctx1>

\*\*\*

### **Principio di non discriminazione**

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 27 febbraio 2020, cause riunite da C-773/18 a C-775/18, *TK* (C 773/18), *UL* (C 774/18), *VM* (C-775/18) *contro Land Sachsen Anhalt*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte dal *Verwaltungsgericht Halle* (Tribunale amministrativo di Halle, Germania)

**Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articoli 2 e 6 – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull'età – Retribuzione dei dipendenti pubblici – Regime retributivo discriminatorio – Aumento di retribuzione calcolato sulla base di una classificazione discriminatoria anteriore – Nuova discriminazione – Articolo 9 – Risarcimento a causa di una normativa discriminatoria – Termine di decadenza per presentare una Domanda di risarcimento – Principi di equivalenza e di effettività**

1) Gli articoli 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una misura che concede a dipendenti pubblici e a giudici, al fine di garantire loro una retribuzione adeguata, un aumento di retribuzione pari ad una percentuale dello stipendio base che essi hanno percepito in precedenza in virtù, in particolare, di un livello dello stipendio base che era stato determinato, per ciascun grado, all'atto dell'assunzione, in funzione della loro età, a condizione che una siffatta misura risponda all'esigenza di garantire la tutela dei diritti acquisiti in un contesto caratterizzato, in particolare, sia da un elevato numero di dipendenti pubblici e di giudici interessati, sia dall'assenza di un valido sistema di riferimento e non comporti la perpetuazione nel tempo di una disparità di trattamento in funzione dell'età.

2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro fissi il momento d'inizio della decorrenza di un termine di decadenza di due mesi per proporre un ricorso di risarcimento del danno derivante da una misura che costituisce una discriminazione fondata sull'età al giorno della pronuncia di una sentenza della Corte che ha accertato il carattere discriminatorio di una misura analoga, qualora le persone interessate rischino di non essere in grado di venire a conoscenza, entro tale termine, dell'esistenza o della portata della

discriminazione di cui sono state vittime. Ciò può avvenire, in particolare, qualora esista, in tale Stato membro, una controversia in merito alla possibilità di trasporre alla misura in questione i precetti derivanti da tale sentenza.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=223846&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=100100#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 aprile 2020, C-507/18, *NH contro Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione

**Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), articolo 8, paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 2 – Divieto di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale – Condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro – Nozione – Dichiarazioni pubbliche che escludono l'assunzione di persone omosessuali – Articolo 11, paragrafo 1, articolo 15, paragrafo 1, e articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Difesa dei diritti – Sanzioni – Persona giuridica rappresentativa di un interesse collettivo – Legittimazione ad agire in giudizio, senza agire in nome di una determinata persona lesa oppure in assenza di una persona lesa – Diritto ad ottenere il risarcimento del danno**

1) La nozione di «condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro» contenuta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano delle dichiarazioni rese da una persona nel corso di una trasmissione

audiovisiva secondo le quali tale persona mai assumerebbe o vorrebbe avvalersi, nella propria impresa, della collaborazione di persone di un determinato orientamento sessuale, e ciò sebbene non fosse in corso o programmata una procedura di selezione di personale, purché il collegamento tra dette dichiarazioni e le condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro in seno a tale impresa non sia ipotetico.

2) La direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale in virtù della quale un'associazione di avvocati, la cui finalità statutaria consista nel difendere in giudizio le persone aventi segnatamente un determinato orientamento sessuale e nel promuovere la cultura e il rispetto dei diritti di tale categoria di persone, sia, in ragione di tale finalità e indipendentemente dall'eventuale scopo di lucro dell'associazione stessa, automaticamente legittimata ad avviare un procedimento giurisdizionale inteso a far rispettare gli obblighi risultanti dalla direttiva summenzionata e, eventualmente, ad ottenere il risarcimento del danno, nel caso in cui si verificano fatti idonei a costituire una discriminazione, ai sensi di detta direttiva, nei confronti della citata categoria di persone e non sia identificabile una persona lesa.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=225526&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1089804#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 31 ottobre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=219666&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1089804>

\*\*\*

### Sistemi di sicurezza sociale

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 marzo 2020, C135-19, *Pensionsversicherungsanstalt (Istituto pensionistico, Austria) contro CW*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE dallo *Oberster Gerichtshof* (Corte suprema, Austria).

**Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 3 e 11 – Ambito di applicazione materiale – Prestazioni rientranti nell'ambito di applicazione di detto regolamento – Qualificazione – Prestazione di malattia – Prestazione di invalidità – Prestazione di disoccupazione – Persona non più affiliata alla sicurezza sociale di uno Stato membro dopo aver cessato l'esercizio dell'attività lavorativa ed aver trasferito la propria residenza in un altro Stato membro – Richiesta di assegnazione di un'indennità di riabilitazione nel precedente Stato membro di residenza e di lavoro – Diniego – Determinazione della legislazione applicabile**

1) Una prestazione come l'indennità di riabilitazione di cui trattasi nel procedimento principale costituisce una prestazione di malattia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.

2) Il regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 465/2012, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una situazione in cui a una persona che non è più affiliata alla sicurezza sociale del suo Stato membro di origine dopo aver cessato l'esercizio dell'attività lavorativa e aver trasferito la propria residenza in un altro Stato membro, dove ha lavorato e acquisito la maggior parte dei suoi periodi assicurativi, venga negato dall'ente competente del suo Stato membro di origine il beneficio di una prestazione come

l'indennità di riabilitazione di cui trattasi nel procedimento principale, dato che a tale persona si applica non la legislazione di detto Stato di origine, bensì quella dello Stato membro di residenza.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224111&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=508329>

\*\*\*

### Trasferimento di impresa

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 27 febbraio 2020, C-298/18, *Reiner Grafe, Jürgen Poble contro Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, OSL Bus GmbH*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dall'*Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg* (Tribunale del lavoro di Cottbus – Sezioni di Senftenberg, Germania)

**Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Trasferimento di impresa – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Gestione di servizi di linea con autobus – Riassunzione del personale – Mezzi di esercizio non rilevati – Motivi**

L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che, allorché un'entità economica rileva un'attività il cui svolgimento richieda importanti mezzi di esercizio, secondo una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, il fatto che detta entità economica non rilevi tali mezzi, di proprietà dell'entità economica che esercitava precedentemente la suddetta attività, a causa di vincoli giuridici, ambientali e tecnici imposti dall'amministrazione aggiudicatrice, non preclude necessariamente la qualificazione della fattispecie quale trasferimento di impresa,

qualora altre circostanze di fatto, come la riassunzione di una parte sostanziale del personale e il proseguimento, senza soluzione di continuità, dell'attività di cui trattasi, consentano di concludere per il mantenimento dell'identità dell'entità economica interessata, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=223849&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=483986#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate l'11 luglio 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=216085&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=483986#ctx1>

applica ai membri delle forze dell'ordine che esercitano funzioni di sorveglianza alle frontiere esterne di uno Stato membro in caso di afflusso di cittadini di paesi terzi a dette frontiere, salvo qualora risulti, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che i compiti svolti vengono assolti nell'ambito di eventi eccezionali, la cui gravità e le cui dimensioni richiedono l'adozione di provvedimenti indispensabili alla tutela della vita, della salute nonché della sicurezza della collettività, e la cui buona esecuzione verrebbe compromessa se dovessero osservarsi tutte le norme previste dalla direttiva suddetta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=225998&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1076948#ctx1>

\*\*\*

### **Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori**

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 aprile 2020, C-211/19, *UO contro Készenléti Rendőrség*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Miskolci Közigazgatási és Munkaiügyi Bíróság* (Tribunale amministrativo e del lavoro di Miskolc, Ungheria)

**Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88/CE – Ambito di applicazione – Deroga – Articolo 1, paragrafo 3 – Direttiva 89/391/CEE – Articolo 2, paragrafo 2 – Attività delle forze di pronto intervento della polizia**

L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'articolo 2, punti 1 e 2, di tale direttiva si



## Area Tributaria

### Accise

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020, C-184/19, *Hecta Viticol SRL contro Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor e alții*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Curtea de Apel București* (Corte d'appello di Bucarest, Romania)

**Rinvio pregiudiziale – Direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE – Aliquote di accisa sul vino e sulle bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra – Aliquote di accisa differenziate – Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento**

1) Gli articoli 7, 11 e 15 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, e l'articolo 5 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche, devono essere interpretati nel senso che non impongono la fissazione di aliquote di accisa identiche sulle bevande alcoliche rientranti nella categoria «vino», ai sensi della direttiva 92/83, e su quelle rientranti nella categoria «bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra», ai sensi di tale direttiva.

2) I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che modifica l'aliquota di accisa sulle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra senza prevedere un regime transitorio, qualora una siffatta modifica entri in vigore otto giorni dopo la pubblicazione dell'atto che ne è all'origine e non implichi che i

soggetti passivi procedano ad adeguamenti economici significativi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=225994&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1076948#ctx1>

\*\*\*

### Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 marzo 2020, C-94/19, *San Domenico Vetraria SpA contro Agenzia delle Entrate*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione.

**Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articoli 2 e 6 – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso – Distacco di personale da parte di una società controllante presso la sua controllata – Rimborso da parte della controllata limitato ai costi sostenuti**

L'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i

distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224341&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=508329>

–

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2020, C-48/19, *X-GmbH contro Finanzamt Z*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesfinanzhof* (Corte Tributaria Federale, Germania).

**Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera c) – Esenzioni – Prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche – Prestazioni per telefono – Prestazioni fornite da infermieri e assistenti sanitari**

1) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che prestazioni fornite per telefono, consistenti nel dare consulenze relative alla salute e alle malattie, possono rientrare nell'esenzione prevista da tale disposizione, a condizione che esse perseguano uno scopo terapeutico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso non impone che, per il fatto che prestazioni mediche sono fornite telefonicamente, gli infermieri e gli assistenti sanitari che offrono tali prestazioni siano soggetti a requisiti di qualificazione professionale supplementari, affinché dette

prestazioni possano beneficiare dell'esenzione prevista da tale disposizione, a condizione che esse possano essere considerate come aventi un livello di qualità equivalente a quello delle prestazioni fornite da altri prestatori che utilizzano lo stesso mezzo di comunicazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

–

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020, C-661/18, *CTT - Correios de Portugal contro Autoridade Tributária e Aduaneira*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)* [Tribunale arbitrale tributario (commissione arbitrale amministrativa), Portogallo]

**Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Articolo 173 – Soggetto d'imposta misto – Metodi di detrazione – Detrazione prorata – Detrazione secondo la destinazione – Articoli da 184 a 186 – Rettifica delle detrazioni – Modifica degli elementi presi in considerazione per la determinazione dell'importo delle detrazioni – Operazione a valle erroneamente ritenuta esente da IVA – Provvedimento nazionale che vieta la modifica del metodo di detrazione per gli anni già trascorsi – Termine di decadenza – Principi di neutralità fiscale, di certezza del diritto, di effettività e di proporzionalità**

1) L'articolo 173, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letto alla luce dei principi di neutralità fiscale, di certezza del diritto e di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, che autorizzi in forza di tale disposizione i soggetti passivi a operare la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) secondo la destinazione della totalità o di parte dei beni e dei servizi utilizzati per effettuare al contempo operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni che non danno diritto a detrazione, vieti a tali soggetti passivi di

cambiare metodo di detrazione dell'IVA dopo la fissazione del prorata definitivo.

2) Gli articoli da 184 a 186 della direttiva 2006/112, letti alla luce dei principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale ad un soggetto passivo che abbia operato detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che ha gravato sull'acquisto di beni o di servizi utilizzati per effettuare al contempo operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni che non danno diritto a detrazione secondo il metodo fondato sul volume d'affari, viene negata la possibilità, dopo la fissazione del prorata definitivo in forza dell'articolo 175, paragrafo 3, di tale direttiva, di rettificare tali detrazioni applicando il metodo della destinazione, in una situazione in cui:

– lo Stato membro interessato autorizza, ai sensi dell'articolo 173, paragrafo 2, lettera c), di detta direttiva, i soggetti passivi ad operare le detrazioni dell'IVA secondo la destinazione della totalità o di una parte dei beni e dei servizi utilizzati per effettuare al contempo operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni che non danno diritto a detrazione;

– il soggetto passivo ignorava in buona fede, nel momento in cui ha scelto il metodo di detrazione, che un'operazione che riteneva esente in realtà non lo era;

– il termine generale di decadenza fissato dal diritto nazionale per operare la rettifica delle detrazioni non è ancora scaduto, e

– la modifica del metodo di detrazione consente di stabilire con maggiore precisione la parte dell'IVA relativa ad operazioni che danno diritto a detrazione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=225986&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1089804#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 aprile 2020, C-401/18, *Herst s.r.o. contro Odvolací finanční ředitelství*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Krajský soud v Praze* (Corte regionale di Praga, Repubblica ceca)

**Rinvio pregiudiziale – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) – Acquisto intracomunitario di beni -Articolo 20 – Acquisizione del potere di disporre di un bene come proprietario – Operazioni di acquisto e di rivendita a catena di beni con un trasporto intracomunitario unico – Possibilità di adottare decisioni atte ad incidere sulla situazione giuridica del bene – Imputazione del trasporto – Trasporto in regime di sospensione dall'accisa – Effetto nel tempo delle sentenze interpretative**

1) L'articolo 20 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il soggetto passivo che effettua un trasporto intracomunitario unico di beni in regime di sospensione dall'accisa, con l'intenzione di acquistare tali beni ai fini della sua attività economica una volta che essi siano stati immessi in libera pratica nello Stato membro di destinazione, acquisisce il potere di disporre di detti beni come proprietario, ai sensi della disposizione in parola, a condizione che egli abbia la possibilità di adottare decisioni atte ad incidere sulla situazione giuridica dei medesimi beni, tra cui, in particolare, la decisione di venderli.

La circostanza che tale soggetto passivo avesse fin da subito l'intenzione di acquistare tali beni, ai fini della sua attività economica una volta che essi siano stati immessi in libera pratica nello Stato membro di destinazione, costituisce una circostanza che deve essere presa in considerazione dal giudice nazionale nell'ambito della sua valutazione globale di tutte le circostanze particolari del caso di specie sottopostogli al fine di determinare a quale degli acquisti successivi debba essere imputato detto trasporto intracomunitario.

2) Il diritto dell'Unione osta a che un giudice nazionale, di fronte ad una disposizione di diritto tributario nazionale che ha trasposto una disposizione della direttiva 2006/112, che si presta a più interpretazioni, accolga l'interpretazione più favorevole al soggetto passivo, basandosi sul principio costituzionale nazionale in dubio mitius, anche dopo che la Corte abbia dichiarato che un'interpretazione siffatta è incompatibile con il diritto dell'Unione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=225529&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1093351#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 3 ottobre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=218641&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1093351#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 23 aprile 2020, C-13/18, *Sole-Mizo Zrt. e Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. contro Nemzeti Adó-és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo *Szegedi Közigazgatási és Munkaiügyi Bíróság* (Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged, Ungheria) (C-13/18) e dallo *Szekszárdi Közigazgatási és Munkaiügyi Bíróság* (Tribunale amministrativo e del lavoro di Szekszárd, Ungheria) (C-126/18)

**Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto alla detrazione dell'imposta versata a monte – Rimborso dell'eccedenza IVA – Rimborso tardivo – Calcolo degli interessi – Modalità di pagamento di interessi dovuti a causa dell'indisponibilità dell'eccedenza IVA detraibile trattenuta in violazione del diritto dell'Unione e di interessi dovuti a causa del ritardo dell'amministrazione tributaria nel**

**versare una somma dovuta – Principi di effettività e di equivalenza**

1) Il diritto dell'Unione e, in particolare, i principi di effettività e di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che ostano alla prassi di uno Stato membro consistente nel calcolare gli interessi sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) detraibile eccedente trattenuta da detto Stato membro oltre un termine ragionevole in violazione del diritto dell'Unione, applicando un tasso corrispondente al tasso di base applicato dalla banca centrale nazionale allorché, da un lato, tale tasso è inferiore a quello che un soggetto passivo diverso da un ente creditizio dovrebbe pagare per prendere in prestito una somma pari a detto importo e, dall'altro lato, gli interessi sull'eccedenza IVA di cui trattasi decorrono durante un periodo di riferimento determinato, senza che sia applicato alcun interesse per compensare il soggetto passivo della svalutazione monetaria dovuta al trascorrere del tempo a seguito di detto periodo di riferimento sino al pagamento effettivo di tali interessi.

2) Il diritto dell'Unione e, in particolare, i principi di effettività e di equivalenza devono essere interpretati nel senso che non ostano alla prassi di uno Stato membro che subordina a un termine di prescrizione quinquennale le domande di pagamento degli interessi sull'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto detraibile trattenuta a causa dell'applicazione di una disposizione nazionale dichiarata contraria al diritto dell'Unione.

3) Il diritto dell'Unione e, in particolare, il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una prassi di uno Stato membro che, anzitutto, subordina alla presentazione di una Domanda specifica il pagamento di interessi di mora dovuti a causa del fatto che l'amministrazione tributaria non ha pagato, entro il termine impartito, un debito a titolo di rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto trattenuta in violazione del diritto dell'Unione, mentre, in altri casi, tali interessi sono riconosciuti d'ufficio e, poi, applica detti interessi a decorrere dalla scadenza del termine di 30 o di 45 giorni impartito all'amministrazione per la trattazione di una

Domanda di tal genere, e non a decorrere dalla data in cui tale eccedenza si è costituita.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=225527&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1093351#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Gerard Hogan presentate l'11 settembre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=217635&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1093351#ctx1>

intermediari professionisti di questo tipo, purché detta normativa offra al committente e agli intermediari professionisti in parola delle facilitazioni, per quanto riguarda sia gli obblighi di dichiarazione connessi a tale imposta sia il pagamento di quest'ultima, le quali limitino la restrizione in oggetto a quanto è necessario per raggiungere i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa summenzionata.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=222886&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=663203#ctx1>

\*\*\*

\*\*\*

### **Imposta sulle operazioni di borsa concluse o eseguite in uno Stato membro**

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 31 gennaio 2020, C-725/18, *Anton van Zantbeek VOF* contro *Ministerraad*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Grondwettelijke Hof* (Corte costituzionale, Belgio)

**Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Articolo 36 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo – Libera prestazione dei servizi – Imposta sulle operazioni di borsa concluse o eseguite in uno Stato membro – Diversità di trattamento a discapito di destinatari di servizi che si avvalgono di intermediari professionisti non residenti – Restrizione – Giustificazione»**

L'articolo 56 TFUE e l'articolo 36 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa di uno Stato membro che istituisce un'imposta sulle operazioni di borsa concluse o eseguite su ordine di un residente di tale Stato membro da un intermediario professionista non residente, avente come conseguenza una restrizione della libera prestazione dei servizi forniti da

### **Imposta sulle società**

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 27 febbraio 2020, C-405/18, *AURES Holdings a.s. contro Odvolací finanční ředitelství*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal *Nejvyšší správní soud* (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca)

del 31 maggio 2018

**Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Trasferimento della sede della direzione effettiva di una società in uno Stato membro diverso da quello in cui la società è stata costituita – Trasferimento di residenza fiscale verso tale altro Stato membro – Normativa nazionale che non consente di far valere la perdita fiscale originatasi nello Stato membro di costituzione prima del trasferimento della sede**

1) L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro, che trasferisca in un altro Stato membro la sede della propria direzione effettiva senza che tale trasferimento incida sul suo status di società costituita secondo il diritto del primo Stato membro, può fondarsi su tale articolo al fine di contestare il rifiuto del riporto delle perdite

anteriori a detto trasferimento oppostole nell'altro Stato membro.

2) L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che escluda la possibilità per una società, che ha trasferito la sede della propria direzione effettiva e, quindi, la propria residenza fiscale in tale Stato membro, di far valere una perdita fiscale originatasi, prima di tale trasferimento, in un altro Stato membro, nel quale essa conserva la propria sede sociale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=223845&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=255560#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 17 ottobre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=219259&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=255560#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 aprile 2020, C-458/18, „GVC Services (Bulgaria)“ EOOD contro Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ - Sofia

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria)

**Rinvio pregiudiziale – Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi – Direttiva 2011/96/UE – Articolo 2, lettera a), punti i) e iii), e allegato I, parte A, lettera ab), e parte B, ultimo trattino – Nozioni di “società registrate a norma del diritto del Regno Unito” e di “corporation tax nel Regno Unito” – Società registrate a Gibilterra e ivi assoggettate all'imposta sulle società**

L'articolo 2, lettera a), punti i) e iii), della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale

comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, in combinato disposto con l'allegato I, parte A, lettera ab), e parte B, ultimo trattino, della medesima, dev'essere interpretato nel senso che le nozioni di «società registrate a norma del diritto del Regno Unito» e di «corporation tax nel Regno Unito», contenute in dette disposizioni, non riguardano le società registrate a Gibilterra e ivi assoggettate all'imposta sulle società.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=224893&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1093351#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale HOGAN presentate il 24 ottobre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=219467&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1093351>

\*\*\*

### **Imposta unica sulle scommesse**

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 26 febbraio 2020, C-788/18, Stanleyparma Sas di Cantarelli Pietro & C., Stanleybet Malta Ltd contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna – SOT Parma

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia)

**Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE – Giochi d'azzardo – Fiscalità – Principio di non discriminazione – Imposta unica sulle scommesse**

L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse,

loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=223822&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=100100#ctx1>

\*\*\*

### **Imposta sulle transazioni finanziarie**

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 aprile 2020, C-565/18, *Société Générale SA contro Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia

**Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposta sulle transazioni finanziarie – Operazioni relative a strumenti finanziari derivati basati su un titolo emesso da una società residente dello Stato membro d'imposizione – Imposta dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione – Adempimenti amministrativi e dichiarativi**

L'articolo 63 TFUE dev'essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetta ad un'imposta le transazioni finanziarie riguardanti strumenti finanziari derivati, che gravi sulle parti dell'operazione, indipendentemente dal luogo in cui la transazione è conclusa o dallo Stato di residenza di tali parti e dall'eventuale intermediario che interviene nell'esecuzione della stessa, qualora tali strumenti siano basati su un titolo emesso da una società stabilita in tale Stato membro. Gli adempimenti amministrativi e dichiarativi associati a tale imposta e incombenti ai soggetti non residenti non devono tuttavia eccedere quanto necessario per la riscossione di detta imposta.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=225993&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1089804#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Gerard Hogan presentate il 28 novembre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=221118&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1089804#ctx1>

\*\*\*

### **Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità**

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020, C-513/18, *Autoservizi Giordano società cooperativa contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Palermo*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo

**Rinvio pregiudiziale – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Direttiva 2003/96/CE – Articolo 7, paragrafi 2 e 3 – Nozione di “gasolio commerciale utilizzato come propellente” – Normativa nazionale che prevede un'aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale utilizzato come propellente per il trasporto regolare di passeggeri, e non per il trasporto occasionale di passeggeri – Principio della parità di trattamento**

L'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, rientra nel suo ambito di applicazione un'impresa privata che esercita l'attività di trasporto di passeggeri mediante servizi di noleggio autobus con conducente, a condizione che i veicoli noleggiati da tale

impresa siano di categoria M2 o M3, quali definite dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e, dall'altro lato, che esso non osta a una normativa nazionale che prevede un'aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale utilizzato come propellente per il trasporto regolare di passeggeri, senza tuttavia prevedere siffatta aliquota per quello utilizzato per il trasporto occasionale di passeggeri, a condizione che tale normativa rispetti il principio della parità di trattamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=222889&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=663203#ctx1>

\*\*\*

### **Unione doganale e tariffa doganale comune**

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020, C-810/18, *DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o. contro Finančné riaditeľstvo SR*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Krajský súd v Trnave* (Corte regionale di Trnava, Slovacchia)

**Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoce 8525 80 91 – Fotocamere digitali – Videocamere digitali – Videocamera**

### **digitale in grado di catturare e registrare immagini fisse e sequenze video con una qualità di risoluzione inferiore a 800 × 600 pixel**

La nomenclatura combinata figurante all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, dal regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, deve essere interpretata nel senso che videocamere digitali a doppia funzione, ossia catturare e registrare tanto immagini fisse quanto sequenze video, rientrano nella sottovoce 8525 80 91 della NC in quanto «videocamere digitali», benché, trattandosi delle sequenze video, permettano unicamente di catturarne e registrarne con una qualità di risoluzione dell'immagine inferiore a 800 x 600 pixel, se la loro funzione principale è catturare e registrare sequenze video, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=225987&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1076948#ctx1>



## Area Penale

### **Cooperazione giudiziaria in materia penale**

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 13 febbraio 2020, C-688/18, *TX, UW*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dallo *Spetsializiran nakažatelen sad* (Tribunale penale specializzato, Bulgaria)

**Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8, paragrafi 1 e 2 – Presupposti previsti da una normativa nazionale per lo svolgimento di un processo in contumacia – Mancata comparizione degli imputati a determinate udienze per motivi che sono o che non sono loro imputabili – Diritto a un processo equo**

L'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale la quale prevede che – nel caso in cui l'imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione a tale processo e sia stato rappresentato da un difensore incaricato, da lui nominato – il suo diritto di presenziare al processo non deve ritenersi violato quando l'imputato:

– abbia deciso, in modo inequivocabile, di non comparire a una delle udienze tenutesi nell'ambito del processo, oppure

– non sia comparso a una di tali udienze per un motivo a lui non imputabile ove, in seguito a tale udienza, sia stato informato delle attività

svolte in sua assenza e, consapevolmente, abbia deciso e dichiarato di non contestare la legittimità di tali attività invocando la sua mancata comparizione o di voler partecipare a tali attività, di modo che il giudice nazionale adito ripeta tali attività, in particolare procedendo a una nuova assunzione testimoniale, alla quale l'imputato abbia avuto la possibilità di partecipare adeguatamente.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=223364&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=255560#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 marzo 2020, C-717/18, *nel procedimento a carico di X*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Hof van Beroep te Gent* (Corte d'Appello di Gand, Belgio)

**Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d'arresto europeo – Articolo 2, paragrafo 2 – Esecuzione di un mandato d'arresto europeo – Soppressione del controllo della doppia incriminazione del fatto – Presupposti – Reato punito dallo Stato membro emittente con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a tre anni – Modifica della normativa penale dello Stato membro emittente tra la data dei fatti e la data di emissione del mandato d'arresto europeo – Versione della legge da prendere in considerazione al fine di verificare la soglia della durata massima della pena non inferiore a tre anni**

L'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che, al fine di verificare se il reato per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo sia punito, nello Stato membro emittente, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà di durata massima non inferiore a tre anni, come definita dalla legge di tale Stato membro emittente, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve prendere in considerazione la legge dello Stato membro emittente nella versione applicabile ai fatti che hanno dato luogo al procedimento nell'ambito del quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223982&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=508329>

Conclusioni dell'avvocato generale Michal Bobek, presentate il 26 novembre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220972&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=508329>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 marzo 2020, C-234/18, *Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo (Commissione per la lotta contro la corruzione e la confisca dei beni acquisiti illecitamente, Bulgaria) contro BP e altri*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sofiyski gradski sad* (Tribunale di Sofia, Bulgaria).

**Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Procedimento di confisca di beni acquisiti illecitamente in assenza di una condanna penale – Direttiva 2014/42/UE – Ambito di applicazione – Decisione quadro 2005/212/GAI**

La decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla

confisca di beni, strumenti e proventi di reato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa di uno Stato membro che prevede che la confisca di beni acquisiti illecitamente sia disposta da un giudice nazionale al termine di un procedimento che non è subordinato alla constatazione di un reato né, a fortiori, alla condanna dei presunti autori di tale reato.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224581&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=508329>

Conclusioni dell'avvocato generale Eleanor Sharpstone, presentate il 31 ottobre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219669&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=508329>

\*\*\*

### **Diritto all'informazione nei procedimenti penali**

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 12 febbraio 2020, C-704/18, *Nikolay Kolev e a.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dallo *Spetsializiran nakažatelen sad* (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria)

**Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Attuazione di una pronuncia pregiudiziale della Corte – Potere d'ingiunzione di un giudice di grado superiore quanto alle modalità di attuazione – Autonomia processuale degli Stati membri – Principio di effettività – Rispetto dei diritti della difesa**

Alla luce dell'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, accolta dalla Corte al punto 2 del dispositivo della sentenza del 5 giugno 2018, *Kolev e a.* (C

612/15, EU:C:2018:392), l'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma di diritto processuale nazionale che obbliga il giudice del rinvio nella causa che ha dato origine a tale sentenza a conformarsi a un'ingiunzione rivoltagli da un giudice di grado superiore, di restituire gli atti al pubblico ministero, a seguito della chiusura della fase giudiziaria del procedimento penale, affinché siano sanate le irregolarità procedurali commesse durante la fase delle indagini preliminari di tale procedimento, a condizione che tali disposizioni del diritto dell'Unione, come interpretate dalla Corte al punto 2 del dispositivo di detta sentenza, siano rispettate nell'ambito della fase delle indagini preliminari del procedimento penale o in quello della fase giudiziale di esso che ne seguirà.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=223305&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=255560#ctx1>

\*\*\*

### **Estradizione**

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 2 aprile 2020, C-897/19 PPU, *I.N.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale dal *Vrhovni sud* (Corte suprema, Croazia)

**Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Accordo SEE – Non discriminazione – Articolo 36 – Libera prestazione dei servizi – Ambito di applicazione – Accordo tra l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen – Accordo relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea, da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro – Estradizione verso uno Stato terzo di un cittadino islandese – Protezione dei cittadini di uno Stato membro contro**

**l'estradizione – Assenza di protezione equivalente dei cittadini di un altro Stato – Cittadino islandese che ha ottenuto l'asilo in forza del diritto nazionale prima dell'acquisizione della cittadinanza islandese – Restrizione alla libera circolazione – Giustificazione fondata sulla prevenzione dell'impunità – Proporzionalità – Verifica delle garanzie previste all'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**

Il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 36 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, e l'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino di uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (EFTA), parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo e con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo di consegna, viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo in forza della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e quando a tale cittadino era stato concesso l'asilo da parte di detto Stato dell'AELS, prima che egli acquisisse la cittadinanza del medesimo Stato, proprio per via del procedimento penale cui è sottoposto nello Stato che ha emesso la domanda di estradizione, l'autorità competente dello Stato membro richiesto è tenuta a verificare che l'estradizione non pregiudicherà i diritti di cui al suddetto articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali; e nell'ambito di tale verifica, la concessione dell'asilo costituisce un elemento particolarmente serio. Prima di contemplare la possibilità di dare esecuzione alla domanda di estradizione, lo Stato membro richiesto è, in ogni caso, tenuto a informare questo stesso Stato dell'AELS e, se del caso, su sua domanda, a consegnargli il cittadino in questione, conformemente alle disposizioni dell'accordo di consegna, purché detto Stato dell'AELS sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire il cittadino in questione per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224890&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6626314>

Conclusioni dell'avvocato generale Evgeni Tanchev presentate il 27 febbraio 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223857&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6626314>

## Parte II - *Questioni pendenti*

## Area Civile

### Cittadinanza dell'Unione

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Amtsgericht Heilbronn* (Germania) il 14 giugno 2019 – *Procedimento penale a carico di ZW* (Causa C-454/19)

#### Questioni pregiudiziali

Se il diritto dell'Unione primario e/o secondario, in particolare la direttiva 2004/38/CE (1), che riconosce ai cittadini dell'Unione un ampio diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, debba essere interpretato nel senso che ricomprende anche norme penali nazionali.

In caso di risposta affermativa a tale questione:

se l'interpretazione del diritto dell'Unione primario e/o secondario osti all'applicazione di una disposizione penale nazionale diretta a sanzionare il trattenimento di un bambino all'estero, sottraendolo al suo curatore, qualora tale disposizione non distingua tra Stati membri dell'Unione europea e paesi terzi.

(1) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).

Conclusioni dell'Avvocato generale Gerard Hogan presentate il 4 giugno 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=216923&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6633376>

\*\*\*

### Cooperazione giudiziaria in materia civile

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberster Gerichtshof* (Austria) il 6 giugno 2019 – *Elmes Property Services Limited / SP* (Causa C-433/19)

#### Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 24, punto 1, primo comma, prima alternativa, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 1 (in prosieguo: il regolamento «Bruxelles I bis»), debba essere interpretato nel senso che le azioni promosse da un condomino dirette a vietare ad un altro condomino di modificare unilateralmente l'unità immobiliare condominiale di sua proprietà, e in particolare la sua destinazione d'uso, senza il consenso degli altri condomini, hanno come oggetto l'esercizio di un diritto reale.

#### 2) In caso di risposta negativa:

Se l'articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che le azioni di cui alla prima questione hanno ad oggetto diritti di natura contrattuale che devono essere soddisfatti nel luogo in cui si trova l'immobile.

Conclusioni dell'Avvocato generale E Maciej Szpunar presentate il 18 giugno 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=227575&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6633376#ctx1>

—

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van te Antwerpen (Belgio) il 31 gennaio 2019 – *Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse handel, Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie, Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie/Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activites International BV* (Causa C-73/19)

Questione pregiudiziale

Se costituisca una causa in materia civile o commerciale, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1215/2012[2] del Consiglio, del 12 dicembre 2012<sup>1</sup>, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, un procedimento riguardante un ricorso volto a far accertare e far cessare pratiche di mercato e/o pratiche commerciali nei confronti dei consumatori illecite, proposto dalle autorità belghe nei confronti di società dei Paesi Bassi, le quali, dai Paesi Bassi, attraverso siti web, si rivolgono ad una clientela principalmente belga per rivendere biglietti per eventi che si svolgono in Belgio, e fondato sull'articolo 14 della legge del 30 luglio 2013, relativa alla vendita di biglietti per eventi (wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen), nonché sull'articolo XVII.1 del Codice di diritto economico belga (Wetboek van Economisch Recht), e inoltre se una pronuncia giudiziale emessa nell'ambito di un procedimento del genere possa per tale motivo rientrare nell'ambito di applicazione di tale regolamento.

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12

dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 23 aprile 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=225539&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6633376#ctx1>

\*\*\*

### Politica di immigrazione

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *cour du travail de Liège* (Belgio) il 18 marzo 2019 – *B. / Centre public d'action sociale de Liège* (CPAS) (Causa C-233/19)

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare<sup>1</sup>, letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva, letti alla luce della sentenza del 18 dicembre 2014 resa dalla Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-562/13, debbano essere interpretati nel senso che conferiscono effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione che ordina a un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia di lasciare il territorio di uno Stato membro, se l'autore del ricorso sostiene che l'esecuzione di tale decisione può esporlo a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute,

senza che sia necessaria una valutazione del ricorso, in quanto la sua proposizione è sufficiente per sospendere l'esecuzione del

provvedimento che ordina di lasciare il territorio,

o previo un controllo marginale dell'esistenza di una censura plausibile oppure dell'assenza di motivi di irricevibilità o di manifesta infondatezza del ricorso dinanzi al Consiglio per il contenzioso degli stranieri,

o ancora previo un controllo pieno e completo da parte dei giudici del lavoro finalizzato ad accertare se l'esecuzione di detta decisione possa effettivamente esporre l'autore del ricorso a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute».

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 28 maggio 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226872&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6633376>

\*\*\*

### Responsabilità civile

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 19 febbraio 2019 – *Presidenza del Consiglio dei Ministri / BV* (Causa C-129/19)

#### Questioni pregiudiziali

Dica la CGUE, nelle circostanze proprie della causa principale, concernente un'azione di risarcimento danni proposta da cittadina italiana, residente stabilmente in Italia, contro lo Stato-Legislatore per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, “relativa all'indennizzo delle vittime del reato” (\*), e, in particolare, dell'obbligo, ivi previsto dall'art. 12, par. 2, a carico degli Stati membri, di introdurre, entro il 1° luglio 2005 (come stabilito dal successivo art. 18, par. 1), un sistema generalizzato di tutela indennitaria, idoneo a garantire un adeguato ed equo ristoro, in favore delle vittime di tutti i reati violenti ed intenzionali (compreso il reato di violenza

sessuale, di cui l'attrice è stata vittima), nelle ipotesi in cui le medesime siano impossibilitate a conseguire, dai diretti responsabili, il risarcimento integrale dei danni subiti:

se – in relazione alla situazione di intempestivo (e/o incompleto) recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, “relativa all'indennizzo delle vittime del reato”, non self executing, quanto alla istituzione, da essa imposta, di un sistema di indennizzo delle vittime di reati violenti, che fa sorgere, nei confronti di soggetti transfrontalieri cui la stessa direttiva è unicamente rivolta, la responsabilità risarcitoria dello Stato membro, in forza dei principi recati dalla giurisprudenza della CGUE (tra le altre, sentenze “Francovich” e “Brasserie du Pecheur e Factortame III”) – il diritto [dell'Unione europea] imponga di configurare un'analogia responsabilità dello Stato membro nei confronti di soggetti non transfrontalieri (dunque, residenti), i quali non sarebbero stati i destinatari diretti dei benefici derivanti dall'attuazione della direttiva, ma, per evitare una violazione del principio di uguaglianza/non discriminazione nell'ambito dello stesso diritto [dell'Unione europea], avrebbero dovuto e potuto – ove la direttiva fosse stata tempestivamente e compiutamente recepita – beneficiare in via di estensione dell'effetto utile della direttiva stessa (ossia del sistema di indennizzo anzidetto).

Condizionatamente alla risposta positiva al quesito che precede:

se l'indennizzo stabilito in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti (e, segnatamente, del reato di violenza sessuale, di cui all'art. 609-bis cod. pen.) dal decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2017 [emanato ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016) e successive modificazioni (recate dall'art. 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dall'art. 1, commi 593-596, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)] nell'“importo fisso di euro 4.800” possa reputarsi “indennizzo equo ed adeguato delle



vittime” in attuazione di quanto prescritto dall’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80.

---

(\*) Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU 2004, L 261, pag. 15).

Conclusioni dell’Avvocato generale Michal Bobek presentate il 14 maggio 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226497&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6631469>

## Area Lavoro

### Lavoro interinale

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Brescia (Italia) il 31 ottobre 2018 – *JH / KG* (Causa C-681/18)

### Questione pregiudiziale

Se l'art. 5.5 della Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/104/CE<sup>1</sup> debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione del D. Lgs. 276/2003, come modificato dal D.L. 34/2014, che: a) non prevede limiti alle missioni successive del medesimo lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice; b) non subordina la legittimità del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato all'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo del ricorso alla somministrazione stessa; c) non prevede il requisito della temporaneità dell'esigenza produttiva propria dell'impresa utilizzatrice quale condizione di legittimità del ricorso a tale forma di contratto di lavoro.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU 2008, L 327, pag. 9).

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 23 aprile 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=225541&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6633376#ctx1>

## Area Tributaria

### Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *First-tier Tribunal (Tax Chamber)* (Regno Unito) il 1° febbraio 2019 – *Kaplan International colleges UK Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs* (Causa C-77/19)

#### Questioni pregiudiziali

Quale sia l'ambito di applicazione territoriale dell'esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e, in particolare, (i) se tale esenzione si applichi a un Gruppo di ripartizione dei costi (GRC) avente la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro o dagli Stati membri degli aderenti al GRC. In caso di risposta affermativa, (ii) se tale esenzione si applichi anche a un GRC stabilito al di fuori dell'Unione europea.

Qualora, in linea di principio, l'esenzione prevista per i GRC sia applicabile a un'entità stabilita in uno Stato membro diverso da quello di uno o più membri del GRC e anche a un GRC stabilito al di fuori dell'Unione europea, in che modo dovrebbe essere applicato il criterio secondo cui l'esenzione non debba essere tale da provocare distorsioni della concorrenza, e in particolare:

a) se esso si applichi alle potenziali distorsioni che colpiscono altri destinatari di servizi simili che non sono membri del GRC o se si applichi unicamente alle potenziali distorsioni che colpiscono potenziali prestatori alternativi di servizi ai membri del GRC.

b) Qualora tale criterio si applichi unicamente agli altri destinatari, se vi possa essere una reale possibilità di distorsione nel caso in cui gli altri destinatari, che non sono

membri del GRC, possano chiedere di aderire al GRC di cui trattasi o costituire il proprio GRC per ottenere servizi simili, oppure ottenere risparmi equivalenti in termini di IVA utilizzando altri metodi (per esempio con l'apertura di una filiale nello Stato membro o nello Stato terzo di cui trattasi).

c) Qualora tale criterio si applichi unicamente agli altri prestatori, se la reale possibilità di distorsione debba essere valutata determinando se il GRC si garantisca la conservazione della clientela dei suoi membri, indipendentemente dall'applicazione dell'esenzione dall'IVA – e quindi se debba essere valutata con riferimento all'accesso di prestatori alternativi al mercato nazionale in cui sono stabiliti i membri del GRC. In tal caso, se rilevi il fatto che il GRC si garantisca la conservazione della clientela dei suoi membri poiché questi ultimi fanno parte dello stesso gruppo societario.

d) Se la potenziale distorsione debba essere valutata sul piano nazionale in relazione ai prestatori alternativi nello Stato terzo in cui è stabilito il GRC.

e) Se l'autorità tributaria dell'Unione europea che applica la direttiva IVA abbia l'onere probatorio di accertare la probabilità di una distorsione.

f) Se sia necessario che l'autorità tributaria dell'Unione europea disponga una valutazione peritale specifica del mercato dello Stato terzo in cui è stabilito il GRC.

g) Se la presenza di una reale possibilità di distorsione possa essere accertata attraverso l'identificazione di un mercato commerciale nello Stato terzo.

Se l'esenzione a favore dei GRC sia applicabile nelle circostanze del caso di specie,

in cui i membri del GRC sono vincolati tra loro da rapporti economici, finanziari e organizzativi.

Se l'esenzione per i GRC si applichi in circostanze in cui i membri abbiano formato un gruppo IVA, che costituisce un unico soggetto passivo. Se faccia differenza il fatto che la KIC, quale membro rappresentativo destinatario dei servizi (ai sensi del diritto nazionale), non è membro del GRC e, in caso affermativo, se tale differenza sia eliminata da una normativa nazionale secondo la quale il membro rappresentativo possiede le caratteristiche e lo status dei membri del GRC ai fini dell'applicazione dell'esenzione per i GRC.

---

1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 23 aprile 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=225538&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6633376#ctx1>

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Regno Unito) il 18 marzo 2019 – *United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs* (Causa C-235/19)

#### Questione pregiudiziale

Se prestazioni di servizi di gestione di fondi pensione come quelle fornite ai «Trustee» da a) assicuratori e/o b) non assicuratori siano «operazioni di assicurazione» ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA 1 [precedentemente articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva].

1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Priit Pikamäe presentate il 14 maggio 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=226499&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6633376#ctx1>

# Indice *cronologico* delle decisioni

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 gennaio 2020, C-32/19, *AT contro Pensionsversicherungsanstalt*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2020, C-177/18, *Almudena Baldonado Martín contro Ayuntamiento de Madrid*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 gennaio 2020, C-578/18, *Energiavirasto*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 23 gennaio 2020, C-29/19, *ZP contro Bundesagentur für Arbeit*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2020, C-371/18, *Sky plc*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020, C-394/18, *I.G.I. Srl contro Maria Grazia Cicenia*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020, C-513/18, *Autoservizi Giordano società cooperativa contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Palermo*

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 31 gennaio 2020, C-725/18, *Anton van Zantbeek VOF contro Ministerraad*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 12 febbraio 2020, C-704/18, *Nikolay Kolev e a.*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 13 febbraio 2020, C-688/18, *TX, UW*

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 26 febbraio 2020, C-788/18, *Stanleyparma Sas di Cantarelli Pietro & C., Stanleybet Malta Ltd contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna – SOT Parma*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione), 27 febbraio 2020, C-25/19, *Corporis sp. z o.o. Contro Gefion Insurance A/S*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 27 febbraio 2020, C-836/18, *Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real contro RH*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 27 febbraio 2020, C-803/18, *AAS «Balta» contro UAB «Grifs AG»*

Sentenza della Corte (Settima Sezione), 27 febbraio 2020, cause riunite da C-773/18 a C-775/18, *TK (C 773/18), UL (C 774/18), VM (C-775/18) contro Land Sachsen Anhalt*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 27 febbraio 2020, C-298/18, *Reiner Grafe, Jürgen Poble contro Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, OSL Bus GmbH*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 27 febbraio 2020, C-405/18, *AURES Holdings a.s. contro Odvolací finanční ředitelství*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 marzo 2020, C-717/18, *nel procedimento a carico di X.*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 marzo 2020, C135-19, *Pensionsversicherungsanstalt (Istituto pensionistico, Austria) contro CW*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2020, C-48/19, *X-GmbH contro Finanzamt Z*

Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 marzo 2020, C-94/19, *San Domenico Vetraria SpA contro Agenzia delle Entrate*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 marzo 2020, C-234/18, *Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushchestvo (Commissione per la lotta contro la corruzione e la confisca dei beni acquisiti illecitamente, Bulgaria) contro BP e altri.*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2020, C-215/18, *Libuše Králová contro Primera Air Scandinavia A/S.*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 aprile 2020, C-20/19, *kunsthaus muerz gmbh contro Zürich Versicherungs AG*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 aprile 2020, C-753/18, *Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) e Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI) contro Fleetmanager Sweden AB e Nordisk Biluthyrning AB*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 aprile 2020, C-567/18, *Coty Germany GmbH contro Amazon Services Europe Sàrl e a.*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 aprile 2020, C-329/19, *Condominio di Milano, via Meda contro Eurothermo SpA*

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 aprile 2020, C-765/18, *Stadtwerke Neuwied GmbH contro RI*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 aprile 2020, C-500/18, *AU contro Reliantco Investments LTD e Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala București*

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 aprile 2020, C-830/18, *Landkreis Südliche Weinstraße contro PF e.a.*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 2 aprile 2020, C-802/18, *Caisse pour l'avenir des enfants contro FV e GW*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 aprile 2020, C-370/17, *Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) e Vueling Airlines SA contro Vueling Airlines SA e Jean-Luc Poignant*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 aprile 2020, C-458/18, „*GVC Services (Bulgaria)“ EOOD contro Direktor na Direksia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ - Sofia*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 2 aprile 2020, C-897/19 PPU, *I.N.*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 aprile 2020, C-237/19, *Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. contro Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala*

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 23 aprile 2020, C-710/18, *WN contro Land Niedersachsen*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 aprile 2020, C-507/18, *NH contro Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 aprile 2020, C-401/18, *Herst s.r.o. contro Odvolací finanční ředitelství*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 23 aprile 2020, C-13/18, *Sole-Mizo Zrt. e Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. contro Nemzeti Adó-és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága*

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 aprile 2020, C-772/18, *Yhtiö A contro B*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 aprile 2020, C-650/17, *Royalty Pharma Collection Trust contro Deutsches Patent- und Markenamt*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 aprile 2020, C-584/18, *D. Z. contro Blue Air - Airline Management Solutions SRL*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 aprile 2020, C-191/19, *OI contro Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA*

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 aprile 2020, C-211/19, *UO contro Készenléti Rendőrség*

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020, C-184/19, *Hecta Viticol SRL contro Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor e altri*

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020, C-661/18, *CTT - Correios de Portugal contro Autoridade Tributária e Aduaneira*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 aprile 2020, C-565/18, *Société Générale SA contro Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso*

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020, C-810/18, *DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o. contro Finančné riaditeľstvo SR*